

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **5/1985** (ECLI:IT:COST:1985:5)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **10/01/1985**

Deposito del **14/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10678**

Atti decisi:

N. 5

ORDINANZA 10 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1985.

Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1981 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Limuti Emanuele, iscritta al n. 718

del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Caltanissetta dubita della legittimità costituzionale dell'art. 88, secondo comma del codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato con legge 14 febbraio 1974, n. 62), in quanto detta norma prevede per la patente di guida per veicoli di categoria C una validità limitata a cinque anni e non prevede che essa abbia validità di dieci anni quando chi ne sia titolare conduca veicoli di categoria B; che in ciò il giudice a quo ravvisa una disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto ai titolari di patente di categoria B, per i quali il primo comma dello stesso art. 88 prevede una validità della patente di dieci anni (ove siano infracinquantenni) benché essi siano provvisti di minore qualificazione tecnica rispetto ai titolari di patente di categoria C.

Considerato che con gli artt. 33 lett. d) e 38, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 il reato di guida con patente la cui validità sia scaduta (art. 88, comma sesto, cod. strada) è stato depenalizzato ed assoggettato a sanzione amministrativa;

che conseguentemente, non essendo più il giudice penale chiamato a fare applicazione della norma impugnata, va disposta la restituzione degli atti al pretore rimettente, affinché riesamini la rilevanza della questione sollevata alla stregua delle norme sopravvenute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAIA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.